

N. R.G. 1/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA**

(decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti – articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.Luciano Alfani	Presidente
dott.Laura De Simone	Giudice Relatore
dott.Andrea Gibelli	Giudice

ha emesso il seguente

**Decreto**

nel procedimento n.1/2015 R.G. di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis l.f.

promosso da

**VALDARO S.P.A. in liquidazione**, in persona del liquidatore dott.Riccardo Ronda, elettivamente domiciliato in Mantova, via Chiassi n.103, presso e nello studio dell'avv.Stefano Sarzi Sartori che lo rappresenta ed assiste;

**RICORRENTE**

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato il 6.03.2015 ai sensi dell'art. 161, VI° comma, L.F., la società Valdaro S.p.A. in liquidazione ha chiesto la concessione del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione obbligatoria ex art. 161 L.F. riservandosi la conversione della procedura in accordo di ristrutturazione del debito;



nel termine concesso dal Tribunale con provvedimento del 10.3.2015, poi prorogato sino al 5.7.2015, la documentazione integrativa è stata depositata, avendo in particolare la società optato per il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis l.f. del quale ha chiesto l'omologazione.

Sussiste innanzi tutto la competenza del giudice adito avendo sede la società ricorrente in Mantova (MN), via Giordano di Capi n.10/B.

L'accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese il 4 luglio 2015, in ossequio alla previsione di cui al II comma dell'art.182 bis l.f..

Nel termine di 30 giorni dalla predetta pubblicazione nessun creditore ha proposto opposizione. Va considerato che il termine, che si computa dal giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese (essendo questo il giorno in cui l'accordo ha acquistato efficacia ai sensi del II comma dell'art.182 bis l.f.), deve ritenersi scaduto in data 3 settembre 2015, trattandosi di termine processuale soggetto alla sospensione feriale, secondo il disposto dell'articolo 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, non operando le ipotesi di esclusione previste dall'art. 92 della Legge sull'Ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 1 e, non essendo applicabile neppure la deroga disciplinata dall'articolo 36 bis l.f., espressamente riferita ai termini per la proposizione dei reclami contro i decreti del giudice delegato del tribunale e contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.

Nel merito va osservato che sussistono i presupposti e le condizioni indicate dal comma primo dell'art.182 bis l.f., innanzi tutto essendo la Valdaro S.p.A. in liquidazione un imprenditore commerciale che svolge attività di acquisizione, costruzione e vendita di immobili e impianti finalizzati a supportare lo sviluppo del territorio e che ha provveduto al deposito di tutta la documentazione di cui all'art.161 l.f..

L'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta raggiunto con i creditori che rappresentano il 98,59% dell'indebitamento complessivo, ben oltre la maggioranza richiesta dalla legge, e la relazione redatta dal professionista, dott.Dino Piccagli, può ritenersi adeguatamente motivata nel certificare l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori che non vi hanno partecipato, i cui crediti sono stati quantificati in complessivi € 360.427,34.

Quanto al pagamento dei creditori aderenti, non vi sono ragioni allo stato che permettano di escludere l'attuabilità del piano di risanamento attestata dal professionista. Ritiene, pertanto, il Collegio che nel caso di specie sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Mantova, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando

**OMOLOGA**



l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dalla società Valdarò S.p.A. in liquidazione con i creditori di seguito indicati:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

UNICREDIT S.P.A.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C. A R.L.

BANCA POPOLARE DI MANTOVA

UBI LEASING S.P.A.

EDIL PF S.R.L.

TEA ACQUE S.P.A.

COMUNE DI MANTOVA

che rappresentano il 98,59% dei crediti risultanti dal ricorso del debitore e dalla documentazione dallo stesso allegata ai sensi dell'art.161 l.f.,

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al Registro Imprese e per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, 24/09/2015

Il Presidente

dott. Luciano Alfani

TRIBUNALE DI MANTOVA  
Depositato in Cancelleria telematicamente.  
2015.09.24

